CHE APPROVA IL TESTO UNICO DELLA LEGGE SULLE BONIFICAZIONI DELLE PALUDI E DEI TERRENI PALUDOSI

Art. 53

4° comma articolo 19 legge 18 giugno 1899 ed articolo 35 legge 25 giugno 1882

Ai suddetti Consorzi di manutenzione che sono obbligatori, si estendono le disposizioni dell'articolo Alle relative spese contribuiscono parimenti i proprietari di fondi posti fuori del perimetro della bonificazione indirettamente interessati, mediante tassa da distribuirsi per zone o per classi in ragione del beneficio che conseguono dall'opera di bonificazione.

La proposta di tale concorso deve essere contenuta nel progetto tecnico-economico della bonificazione medesima, e comunicata a coloro che sono chiamati a concorrere.

Versione in vigore dal 3 luglio 1900, non più in vigore dal 16 settembre 1918 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva il Testo unico della legge sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi
Estremi	Regio decreto 22 marzo 1900, n. 195
Titolo	I — Delle bonificazioni in generale e delle disposizioni particolari a quelle di 1ª o 2ª categoria
Capo	VI — Componimento, manutenzione e conservazione delle opere di bonificazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 1900

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-approva-il-testo-unico-della-legge-sulle-bonificazioni-delle/art-53-4-comma-articolo-19-legge-18-giugno-1899-ed-articolo-35-legge-25/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it